

Giurisprudenza

Sanzione oltre il minimo edittale per il “nero” penalmente rilevante

8 Marzo 2019

Oltre alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, rilevano l'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, la personalità e le condizioni economiche e sociali

Thumbnail

Image not found or type unknown
La vicenda trae origine dall'attività della Guardia di finanza che, sottoposto il sequestro di supporti informatici e altra documentazione da cui si evinceva l'esistenza di una contabilità parallela “in nero” della società contribuente, emetteva i processi verbali di constatazione.

Ne seguiva l'emissione da parte dell'Agenzia delle entrate di due avvisi di accertamento Iva e irrogazione sanzioni, impugnati dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale prima e alla Commissione regionale poi, che confermavano entrambe l'operato dell'ufficio.

La Cassazione, chiamata a decidere la causa, rinviava alla Ctr per difetto di motivazione.

Il giudice del rinvio respingeva nuovamente l'appello affermando la correttezza della sanzione di cui all'articolo 41, comma 6, Dpr 633/1972 , per omessa Iva sugli acquisti.

La società ricorre in Cassazione tra gli altri per i seguenti motivi:

- violazione dell'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, dell'articolo 3, comma 3, Dlgs 47/1997, dell'articolo 41, comma 6, Dpr 633/1972 e del principio generale del *favor rei*
- violazione dell'articolo 7, Dlgs 472/1997. La ricorrente lamenta l'illegittima applicazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale. A parere della ricorrente ciò si pone in contrasto col disposto di cui all'articolo 7, perché la rilevanza penale della violazione implica soltanto che l'ordinamento appresta la comminatoria della pena, ma non costituisce un

parametro per la quantificazione della sanzione amministrativa, che deve tener conto soltanto del comportamento tenuto dal trasgressore, della gravità delle violazioni e del danno arrecato.

Pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 4927/2019)

1. Principio del favor rei nell'applicazione delle sanzioni

La suprema Corte, decidendo la controversia in esame, ha confermato la posizione, più volte espressa, secondo la quale l'obbligazione di pagamento ex articolo 41, comma 6, Dpr 633/1972 (abrogato dall'articolo 16, Dlgs 471/1997) ha natura sanzionatoria (cfr Cassazione, 26123/2010).

"In materia di sanzioni amministrative, per la violazione di norme tributarie, l'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabile procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998, purché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo - ha sancito il principio del 'favor rei', sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti".

A parere della suprema Corte, tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di Iva, atteso che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal Dlgs 471/1997 ed entrato in vigore dal 1° aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema (cfr Cassazione, 411/2015 e 1659/2015).

2. La rilevanza penale della condotta dell'agente nell'incremento delle sanzioni

In merito alla seconda doglianza della ricorrente, la suprema Corte respinge la contestazione affermando che l'articolo 7, comma 1, Dlgs 472/1997, stabilisce che *"nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione - desunta anche dalla condotta dell'agente - all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.*

Tale norma va interpretata nel senso che deve farsi complessivamente riferimento ai parametri normativi: a) della gravità della violazione; b) dell'opera successivamente svolta dall'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze; c) della personalità dell'agente (da desumersi, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale); d) delle sue condizioni economico-sociali.

La gravità della violazione può essere desunta anche dalla condotta dell'agente. Insomma, il suddetto indice testuale specificato dalla norma (condotta dell'agente) viene individuato come parametro cui commisurare la gravità della violazione, che qui può essere desunta anche da altro, come dimostrato dalla congiunzione utilizzata dal legislatore.

A giudizio della suprema Corte, *“l’incremento della sanzione, rispetto al minimo edittale, in considerazione della rilevanza penale della vicenda, si iscrive pienamente nel potere di valutazione demandato all’Ufficio dalla norma in rubrica”*.

L’astratta rilevanza penale di una violazione di norma tributaria implica già l’espressione di un disvalore normativo, riguardo alla condotta tipica, certamente maggiore rispetto a quelle violazioni non sanzionate penalmente. Il riferimento alle implicazioni penali costituisce, pertanto, l’espressione di un giudizio sulla gravità della condotta.

di

Salvatore Tiralongo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sanzione-oltre-minimo-edittale-nero-penalmente-rilevante>